Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8 - Testo vigente Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8

	Modificazioni alla	legge	regionale	18 aprile	2008, n. 21	(Dis	sposizioni in	materia d	di rendimento	energetico	nell'edilizia).
--	--------------------	-------	-----------	-----------	-------------	------	---------------	-----------	---------------	------------	-----------------

(B.U. 23 marzo 2010, n. 12))
Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1)
1. ⁽¹⁾
2. ⁽²⁾
Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 3)
1. ⁽³⁾
Art. 3 (Sostituzione dell'articolo 4)
1. (4)
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della <u>l.r. 21/2008</u> , le parole: "espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della <u>I.r. 21/2008</u> , le parole: "all'Indice EP" sono sostituite dalle seguenti: "all'Indice EPgl".
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 6)
1. (5)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7)
1. ⁽⁶⁾
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 8)
1. (7)
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 9)
1. ⁽⁸⁾
Art. 9 (Modificazioni all'articolo 10)
1. ⁽⁹⁾
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della <u>I.r. 21/2008</u> è abrogato.
3. ⁽¹⁰⁾
A++ 10

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. (11)

Art. 11 (Modificazione all'articolo 12)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della I.r. 21/2008 dopo le parole: "la situazione del parco edilizio" è inserita la seguente: "regionale".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 12 della L.r. 21/2008, le parole: "Centro di osservazione" sono sostituite dalle seguenti: "COA energia".

Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 13)

1. (12)

Art. 13 (Sostituzione dell'articolo 15)

1. (13)

Art. 14 (Inserimento del capo IVbis)

1. (14)

Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 16)

1. (15)

Art. 16 (Sostituzione dell'articolo 17)

1. (16)

Art. 17 (Sostituzione dell'articolo 18)

1. (17)

Art. 18 (Modificazione dell'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della <u>l.r. 21/2008</u>, le parole: "Centro di osservazione" sono sostituite dalle seguenti: "COA energia".

Art. 19 (Inserimento dell'articolo 20bis)

1. (18)

Art. 20 (Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della <u>I.r. 21/2008</u>, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), i relativi decreti attuativi e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalla normativa tecnica richiamata.

Art. 21 (Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della <u>l.r. 3/2006</u> è abrogato.

Art. 22 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro

600.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

- 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al suo finanziamento si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella stessa unità previsionale di base 1.11.7.20 per annui euro 100.000 e nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per annui euro 500.000.
- 3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
- (1) Aggiunge la lettera ibis) al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (2) Aggiunge la lettera iter) al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (3) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (4) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (5) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (6) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (7) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (8) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (9) Aggiunge la lettera bbis) del comma 1 dell'art. 10 alla L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (10) Sostituisce il comma 4 dell'art. 10 alla L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (11) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (12) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (13) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (14) Inserisce il capo IVbis della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (15) Sostituisce l'art. 16 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (16) Sostituisce l'art. 17 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (17) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 18 aprile 2008, n. 21.
- (18) Inserisce l'art. 20bis alla L.R. 18 aprile 2008, n. 21.